

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Approvato con delibera di C.C. n. 114/95 e succ. modd. 14/01 - 55/02 e 87/04)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è redatto per le finalità di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, e detta norme per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e disciplina il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 2

Classificazione del Comune

Dai dati ISTAT risulta una popolazione residente al 31.12.1992 pari a 61.392 abitanti, pertanto il Comune rientra, ai fini di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/93, nella terza classe.

ART. 3

Categorie

Ai fini e per l'applicazione di quanto disposto al Capo I del D.Lgs. n. 507/93 e da quanto previsto dal presente Regolamento, il territorio comunale, limitatamente alla pubblicità ed alle affissioni di carattere commerciale, è diviso in 2 categorie indicate nell'allegato "A".

L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni di impianti ricadenti nella categoria *limitatamente alle affissioni di carattere commerciale speciale* sono maggiorate del 50%

TITOLO II

CAPO I

LA PUBBLICITA' ESTERNA

ART. 4

Presupposto dell'imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è assoggettata all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente Regolamento.

ART. 5

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 6

Definizione mezzi pubblicitari

E' da considerare "*insegna*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per la luce propria che per luce indiretta.

Si definisce "*cartello*" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "*manifesto*" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta.

Si considera "*striscione, locandina e stendardo*" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare "*segno orizzontale reclamistico*" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare "*impianti di pubblicità o propaganda*" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 7

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e la frazione di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui agli artt. 24 e 25 del presente Regolamento venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 8

Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 5 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 24, 25 e 26 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 9

Tipologia degli impianti pubblicitari

Le insegne e le targhe installate a parete devono essere studiate come funzione dell'insieme dei prospetti dell'edificio, da inserirsi in questi con materiali, colori e forme e controllate in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente.

Le insegne su paline fatta eccezione per quelle di interesse pubblico, sono consentite a condizione che vengano collocate su aree private e non aggettino su spazio pubblico o di uso pubblico.

Sulle facciate degli edifici di importanza storica e monumentale non sarà consentita l'apposizione di insegne; tuttavia potrà concedersi, sentito il parere della Commissione Edilizia Integrata, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci della porta e comunque in modo tale che armonizzi con il fabbricato.

Le insegne frontali dovranno di norma essere installate nel vano compreso tra gli stipiti esterni e l'architrave che delimitano la luce dell'esercizio o sopra il vano dell'esercizio, ed in ogni caso non deve essere superata la superficie corrispondente alla proiezione del locale.

Le insegne frontali devono rispettare una sporgenza massima dal filo esterno del muro di cm. 10.

Le insegne a bandiera, dove consentite, aggettanti sul percorso esclusivamente pedonale, dovranno essere poste in opera, nella parte inferiore, ad almeno ml. 3,50 dalla quota del percorso pedonale.

Le insegne a bandiera prospettanti direttamente su sedi stradali e su passaggi percorribili da automezzi, dovranno essere poste in opera nella parte inferiore, ad almeno ml. 4,70 dal suolo.

Le insegne a bandiera non potranno avere un aggetto, dal filo esterno del muro compreso i supporti, superiore ai 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso non superiore a ml. 1,20.

Le insegne montate su paline, oltre a non aggettare sul suolo pubblico o di uso pubblico, non potranno avere altezza superiore a mt. 6,00, misurata al bordo superiore, dalla quota del terreno.

E' consentita la collocazione di insegna di esercizio su palina, per attività industriale, artigianale e commerciale, soltanto su edifici adibiti a tale attività. Tali insegne, che dovranno essere del tipo a lettere scatolari, dovranno avere un'altezza rapportata a quello dell'edificio, alle dimensioni della pensilina, ed alla distanza dalla strada; comunque non superiore a ml. 1,20.

Le installazioni di insegne su tetti, e che comunque superino l'altezza dell'edificio è normalmente esclusa, ad eccezione di quelle previste nel progetto edilizio dell'edificio quali parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

All'interno delle aree individuate nell'allegato "B"

- sono ammesse solo le insegne e targhe di esercizio.
- è vietata la collocazione di insegne e pannelli su palina, fatta eccezione per quelle riguardanti la segnaletica stradale, monumentale e quelle relative a mezzi pubblici.
- è vietata la collocazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, fatta eccezione per orologi, per quelle riferite a farmacie, rivendite di tabacchi, telefoni, pronto soccorso o indicanti un servizio di pubblica utilità e che comunque devono essere comprese nella misura di 70 cm. di larghezza e 80 di altezza; per i ristoranti e gli alberghi sono ammesse insegne a bandiera purché illuminate indirettamente e contenute nelle dimensioni massime di 70 cm. di larghezza e 80 cm. di altezza;
- le insegne frontali dovranno di norma essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio; qualora ciò non sia possibile, è consentita la collocazione delle stesse a lettere singole (con esclusioni di plaffoni e cassonetti) al di sopra del vano di esercizio a condizione che tale opera sia contenuta entro la porzione di facciata corrispondente all'estensione del vano interno del negozio.

I cartelli stradali:

- all'interno delle aree indicate nell'allegato "B" sono vietati; fatta eccezione per quelli temporanei di durata non superiore a sessanta giorni.
- All'esterno delle aree indicate nell'allegato "B" devono essere costruiti con materiali duraturi e di aspetto decoroso, sia per il cartello vero e proprio sia per le strutture portanti.

La dimensione massima consentita è di mq. 6,00, ad esclusione di quelli a parete ed essere bifacciali ovvero avere un dorso decoroso.

Nelle aree individuate nell'allegato "B" l'affissione dei manifesti è consentita esclusivamente negli appositi spazi previsti per le pubbliche affissioni.

Nelle aree individuate nell'allegato "B" è vietata l'installazione, anche temporaneamente, di striscioni, locandine e stendardi.

All'esterno delle aree individuate nell'allegato "B" l'installazione di striscioni, locandine e stendardi, è consentita solo temporaneamente e per durata non superiore a novanta giorni.

ART. 10

Quantità degli impianti pubblicitari

La superficie massima dei cartelli pubblicitari installabili sul territorio comunale è fissata in misura proporzionale al numero degli abitanti con una quota di 25 mq. ogni 1000 abitanti. Pertanto la superficie massima dei cartelli installabili è pari a mq. 1.550.

ART. 11

Autorizzazione

Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 20 deve richiedere apposita autorizzazione sindacale. I soggetti passivi di cui all'art. 5, devono inoltrare apposita domanda in bollo al Sindaco, contenente:

1. Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente;
2. Indicazione del sito dell'impianto (strada o piazza, n. civico o progressivo chilometrico);
3. La ragione sociale e sede della ditta installatrice;
4. Le generalità del proprietario del suolo o dell'immobile in cui si intende installare il mezzo pubblicitario;
5. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario ricade in strade, piazze o su beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, o su tratti di aree private, sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, la domanda deve contenere contestuale richiesta di autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 66 del 20.7.1994 e successive modificazioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti atti e/o elaborati in numero di cinque esemplari:

1. Autorizzazione del proprietario del suolo o dell'immobile alla installazione del mezzo pubblicitario, se diverso dal richiedente;
2. Autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 15/68, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera, tenendo presente la natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità;
3. Elaborato grafico a firma di tecnico abilitato contenente: A) planimetria ove è riportata la posizione nella quale si richiede la installazione con relative distanze piano altimetriche relative all'impianto; B) bozzetto quotato dell'impianto pubblicitario contenente il messaggio pubblicitario con le indicazioni dei colori che si intendono adottare;
4. Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, dell'impianto pubblicitario contenente riferimenti ai materiali, ai colori ed alle distanze dagli altri cartelli pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
5. Atto notorio con il quale il richiedente si obbliga alla rimozione del mezzo pubblicitario ed al ripristino dello stato dei luoghi su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente l'autorizzazione per sopraggiunti motivi di pubblica utilità o sicurezza;
6. Per gli impianti pubblicitari luminosi, ad opera realizzata, dovrà essere trasmessa al Comune, unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dell'impianto, certificazione dell'installatore attestante la sicurezza dell'impianto ed il rispetto delle norme vigenti in materia;
7. Dichiarazione di impegno a stipulare congrua polizza assicurativa per eventuali danni a terzi.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, ad esclusione di quella relativa a posizionamenti di cartelli e di altri mezzi pubblicitari ricadenti fuori dal centro abitato, individuato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285/92, e lungo le strade ed autostrade statali, autostrade in concessioni, strade regionali e provinciali, e lungo le strade militari o in vista di esse, è rilasciata dal Sindaco o Assessore delegato entro sessanta giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione è rilasciata previa istruttoria e acquisizione pareri, dove prescritti (Comando Vigili Urbani e Comm.ne Edilizia Integrata), da espletare dall'U.T.C.

L'autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato, mediante vidimazione dell'atto originale e previo pagamento di quanto dovuto.

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a restituire all'interessato una delle cinque copie riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento e del numero progressivo del registro previsto dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 art. 53 comma 9.

ART. 12

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a. verificare il buono stato dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, D.P.R. 495/92, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51, comma 9 D.P.R. 495/92, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 13

Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a. Amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione;
- d. progressiva chilometrica del punto di installazione o numero civico;
- e. data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qual volta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

CAPO II
LA PUBBLICITA' ESTERNA SULLE STRADE E SUI VEICOLI
ART. 14

Dimensione dei cartelli pubblicitari

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati fuori dal centro abitato, di cui all'art. 4 D.Lgt. n.285/92, non possono superare la superficie di mq. 6 ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli per le quali è consentito una superficie massima di 20 mq.

La superficie dei cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno del centro abitato, fatto salvo i limiti ed i divieti posti dal presente regolamento, deve essere minore od uguale a mq. 6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli per le quali la superficie deve essere inferiore a 10 mq..

ART. 15

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9 D.P.W 495/92, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

ART. 16

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari ove non vietati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita la installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq., o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella del disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

ART. 17

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti come definiti nell'art. 6 al di fuori degli spazi appositamente destinati alle pubbliche affissioni.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 5, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) mt. 3 dal limite della carreggiata;
- b) mt. 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) mt. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) mt. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) mt. 300 dalle intersezioni;
- i) mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- l) mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle pertinenze di esercizio delle strade;

- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f. sui ponti e sottoponti;
- g. sui cavalcavia e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma 5, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dal presente regolamento, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. mt. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- b. mt. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- c. mt. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali.

Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenze a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal limite delle sede stradale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del codice della strada.

Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a metri tre dal limite della carreggiata.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di tre mq ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 metri tra di loro e dagli altri cartelli.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli e di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, semprechè siano rispettate le distanze minime previste dal commi 2 e 4. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore ad un metro quadrato, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli e agli altri mezzi pubblicitari.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai comma 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai comma 2 e 4 si riducono rispettivamente a metri 100 e a metri 25.

E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggi variabili, aventi un periodo di variabilità inferiore a dieci minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali ad eccezione delle transenne parapetonali.

ART. 18

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

Nelle stazioni di servizio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stesse stazioni di servizio, se trattasi di strade di tipo C e F, così come definite dall'art. 2 del D. Lgs 285/92, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, così come definite dall'art. 2 del D. Lgs 285/92, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.

Nelle Stazioni di servizio lungo le strade di tipo D e E, così come definite dall'art. 2 del D. Lgs 285/92, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

In ognuno dei casi suddetti si applicano le disposizioni del D.Lgs 285/92, del D.P.R. 495/92 e del presente regolamento.

ART. 19

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio

Nelle aree di parcheggio, pubbliche e private, possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dal parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, così come definite dall'art. 2 del D. Lgs 285/92, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, così come definite dall'art. 2 del D. Lgs 285/92, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.

Nelle aree di parcheggio, pubbliche e private, lungo le strade di tipo D e E, così come definite dall'art. 2 del D. Lgs 285/92, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

In ognuno dei casi suddetti si applicano le disposizioni del D.Lgs 285/92, del D.P.R. 495/92 e del presente regolamento.

Nelle aree di parcheggio, sia pubbliche che private, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

ART. 20

Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse fuori dai centri abitati

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa ricadente fuori dal centro abitato, così come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/92, fermo restante l'imposta comunale sulla pubblicità e la dichiarazione di cui al precedente art.8, è rilasciata:

- per le strade e le autostrade statali, dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione, dalla società concessionaria;
- per le strade Regionali, Provinciali, o di proprietà di altri Enti, ad esclusione di quelle di proprietà comunale, dalle rispettive amministrazioni.

ART. 21

Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse entro i centri abitati

L'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade ed in vista di esse ricadente all'interno del centro abitato, delimitato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 285/92, è rilasciata dal Sindaco con le modalità ed i tempi previsti dal precedente art. 11.

CAPO III
PUBBLICITA' ESTERNA SUI VEICOLI E FONICA
ART. 22

Pubblicità sui veicoli

La pubblicità luminosa di cui al successivo art. 26, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente su veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:

- a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b. che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
- c. che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
- d. che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm. e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di 70 x 30 cm.;
- e. che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo nero;
- f. che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
- g. che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per mq.

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminose è consentita salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno 20 cm., riducibili a 10 cm. sulle parti laterali;
- che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:

- a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm.;
- c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa su veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1,
- b. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di 2/3 della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq.;
- c. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali ed in particolare non devono avere:

- a. forme di disco o di triangolo;
- b. disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione;
- c. colore rosso, salvo che per la riproduzione dei marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

ART. 23
Pubblicità fonica

Non è consentito effettuare pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori.

Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco e, previa autorizzazione del Sindaco, da candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

CAPO IV
PUBBLICITA' ESTERNA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
ART. 24

Pagamento imposta - Pubblicità speciale - Pubblicità ordinaria

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dai successivi commi 8 e 10, dal successivo art. 25 e dall'art. 26 commi 1 e 3 per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle altre disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui al precedente art. 8.

Il Comune, per particolari esigenze organizzative può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma IV del Codice Civile.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Per la pubblicità effettuata mediante insegna, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli la tariffa dell'imposta per ogni mq. di superficie e per anno solare è di £ 24.000..

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal precedente comma 8.

Per la pubblicità di cui ai precedenti commi che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq.8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale e relative ad impianti ricadenti nella categoria speciale indicata nell'allegato "A", sono maggiorate del 50%.

ART. 25

Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vettura autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 24 comma 8; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 24 comma 11.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio o fine la corsa; per i veicoli adibiti a uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su un veicolo di proprietà dell'Impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'Impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a. per autoveicoli con portata sup. a 3000 K £ 144.000
- b. per autoveicoli con portata inf. a 3000 K £. 96.000
- c. per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie £ 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 26

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettrico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare è di £ 96.000.

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è di £.6.000.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

ART. 27

Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a £. 24.000.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura di £. 144.000.

La pubblicità eseguita con palloni frenati e simile, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della qualità dei materiali distribuito, è pari a £. 6.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è £. 18.000.

ART. 28

Riduzione dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a. Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 29

Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitati, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina di ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazioni del servizio;
- f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 30

Tipologia degli impianti pubblicitari per le pubbliche affissioni

Il piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni prevederà appositi spazi destinati alle pubbliche affissioni. I cartelli ricadenti all'interno delle aree indicate nell'allegato "B" dovranno avere le seguenti dimensioni massime m. 2 in altezza e m. 1,40 in larghezza. Il limite inferiore dovrà essere posto ad almeno m. 1,50 dal suolo. Tali cartelli per materiali e colori dovranno essere realizzati in relazione al carattere degli edifici su esso prospettanti, nonché nel rispetto del valore dell'ambiente del sito.

Al di fuori delle aree indicate nell'allegato "B", il piano fisserà le dimensioni dell'impianto per ogni singolo sito in cui verrà prevista l'installazione in rapporto agli eventuali valori da salvaguardare.

ART. 31

Quantità degli impianti pubblicitari per le pubbliche affissioni.

La superficie massima degli impianti per le pubbliche affissioni da prevedersi in sede di redazione del piano generale, da redire entro 90 giorni, è fissata in metri quadrati **1.279** determinato proporzionalmente al numero degli abitanti ed assegnando a questi **20,83** mq. Per ogni 1.000.

ART. 32

Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Il piano generale degli impianti per la pubblica affissione dovrà essere redatto nel rispetto del presente regolamento ed in particolare da quanto previsto dai precedenti artt. 30 e 31.

Il piano prima di essere approvato dall'Organo comunale competente, dovrà essere sottoposto al parere della Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici competente per territorio.

ART. 33

Ripartizione della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni.

La superficie individuata all'art. 31 del presente regolamento è così ripartita:

- a. per affissione di natura istituzionale - sociale o priva di rilevanza economica -mq.**414,40**
- b. per affissioni di natura commerciale assolute dal servizio delle pubbliche affissioni mq. 414,60
- c. per affissione di natura commerciale assolti da soggetti privati, diversi dal concessionario del servizio pubblico, per effettuazioni di affissioni diretta mq. 450,00

ART. 34

Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero ove previsto e nella misura stabilita dal precedente art. 33, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 35

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissione per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 cm. e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

Per i primi 10 giorni £. 2.400

Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione £. 720

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 24; per il recupero di somme comunque dovute a titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

ART. 36

Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto ad **un quarto**:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto ad un mezzo:

- e. per gli annunci mortuari.

ART. 37

Esenzione dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti l'attività istituzionale del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionale ed amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 38

Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

Le affissioni di cui alle lettere a),b) e c) dell'articolo 36 dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla data della richiesta.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi in cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 30 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

TITOLO IV
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 39

Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo previsto dall'art. 32 del Decreto Lgs. 507/93.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successive alla scadenza della concessione.

ART. 40

Corrispettivo del servizio

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.

L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenza trimestrale posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Nel caso di variazione delle tariffe superiore al 10%, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso e il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

ART. 41

Durata della concessione.

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni .

Qualora la concessione sia di durata inferiore ai sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tale fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

ART. 42

Conferimento della concessione

Il conferimento della concessione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e seguenti del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 43

Decadenza

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a. per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui all'art. 31 del D. Lgs. 507/93;
- b. per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c. per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
- d. per aver reso false attestazioni in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell'art 28 del D. Lgs. 507/93;
- e. per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal comma 4 dell'art. 33 del D. Lgs. 507/93;
- f. per aver conferito il servizio in appalto a terzi;

- g. per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del D. Lgs. n. 507/93.

La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d'ufficio da parte della direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorre, il Prefetto.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare i pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio al concessionario stesso.

ART. 44

Disciplina del servizio in concessione

Il servizio in concessione è disciplinato dall'art. 31 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

SANZIONI

ART. 45

Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sovrattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una sovrattassa pari al 20% dell'importo o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad 1/4 se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 46

Sanzioni amministrative Rimozioni e sequestri

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 Decreto Legislativo n.507/93.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente *devono*, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle *spese* di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano pubblicitario di cui all'art.3 D.Lgs. n.507/93.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 47

Adeguamento degli impianti pubblicitari esistenti

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazione in essere alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle prescrizioni normative dallo stesso dettate, devono essere rimosse entro sei mesi e comunque non oltre il 30/6/96, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso delle somme versate a titolo di imposta o di tasse per la residua durata dell'autorizzazione non usufruita.

Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazione in essere per i quali in base alle distanze minime previste da precedente art 17 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali) i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originale

ART.48

Adeguamento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità esterna e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 49

Entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2001